



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. GALILEI - PASCOLI"
Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di Primo Grado - Sezione Ospedaliera
Via D. Bottari, 1 (Piazza Castello) - 89125 Reggio Calabria
C.M.: RCIC85700L - C.F.: 92081500800
Telefono: 0965 892030 - rcic85700l@istruzione.it
<http://www.icgalileipascoli.edu.it> - rcic85700l@pec.istruzione.it
Codice IPA: istse_rcic85700l - Codice Univoco Ufficio UFN6OE

Prot. 1079/IV.8

Reggio Calabria, 06/04/2020

Al Personale Docente ed ATA

Ai Sigg. Genitori

Al Sito web di Istituto

Oggetto: Proroga efficacia dispositivo 3068 del 20/03/2020: riorganizzazione delle modalità di svolgimento dei servizi amministrativi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed in particolar modo i DPCM del 6/03/2020, dell'8/03/2020, dell'11/03/2020;

VISTE le note del Ministero dell'Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell'8 marzo 2020 e n. 323 del 10 marzo 2020;

VISTO l'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 "*Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche*";

VISTA la direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 avente ad oggetto "*Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all' art. 1 del*

D.L. n.6/2020", con il quale si invitano le amministrazioni pubbliche a potenziare il lavoro agile (smart working); **VISTO** il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante

"Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" con il quale viene superato il regime sperimentale dell'obbligo per le

amministrazioni pubbliche di adottare opportune misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio temporali di svolgimento della prestazione lavorativa;

VISTO l' art. 4 del DPCM del 1° marzo 2020 con il quale la disciplina del lavoro agile può essere applicato per la durata dello stato di emergenza anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente;

VISTA la circolare n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione emanata in data 4 marzo 2020 riguardante

“Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”;

VISTA la Tabella A – Profili di area del personale ATA, allegata al CCNL Scuola 2006/09;

VISTO l’Allegato al CCNL 1998/2001 sottoscritto il 29 maggio 1999 *“Attuazione della legge n° 146/90”*;

ATTESA la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative, considerato l’aggravarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, per come raccomandato da tutti i provvedimenti di recente

emanati dalle Autorità di Governo e preso atto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 11 marzo 2020, ha dichiarato lo stato di pandemia a livello mondiale;

PRESO ATTO di quanto statuito dalla Direttiva n. 2/2020 (Registrata alla Corte dei conti il 12/03/2020 - n. 446) emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione avente ad oggetto *”Indicazioni in materia di contenimento e gestione*

dell’emergenza epidemiologica da COVID -19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed, in

particolare, dall’art. 2 della medesima Direttiva, secondo cui “Le

amministrazioni, considerato che la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento”;

ATTESO CHE, ai sensi dell’art. 3 della suddetta Direttiva n. 2/2020, *“le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa, nell’esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa...”*;

VISTO quanto statuito dall’art. 87 commi 1 e 2 del Decreto Legge 17.03.2020, n. 18, a tenore dei quali *“Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la*

presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza...; La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione;

VISTO l’art. 396, comma 2, lett. 1), del D.Lgs. n. 297/1994 per il quale al personale direttivo spetta *“l’assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola”*;

VISTO il comma 4 dell’art.25 del D.Lgs. n. 165/2001 che attribuisce al dirigente scolastico *“l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale”*;

VISTO l’art. 32 della Costituzione per il quale *“la Repubblica tutela la salute come fondamentale di- ritto dell’individuo e interesse della collettività”*;

VISTO il D.Lgs. n. 81/2008 *“Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”* e

ss.mm.ii.;

VISTO il DPCM 01/04/2020 con il quale viene prorogata l'efficacia delle disposizioni e dei precedenti decreti sulle misure per il contenimento sociale da contagio da COVID-2019 fino a tutto il 13 Aprile 2020;

VERIFICATA, peraltro, la difficoltà attuale di approvvigionamento sul mercato di dispositivi di protezione individuale (ad es. mascherine) e di prodotti igienizzanti (ad es. gel disinfettante), a tutela della salute di tutto il Personale e dell'Utenza dell'Istituto;

SENTITO il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);

SENTITO il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);

SENTITO il DSGA in merito alle modalità di organizzazione dei servizi amministrativi ed alla fruibilità dell'accesso in remoto ai dati della scuola;

CONSIDERATO che il Personale di Segreteria è abilitato a lavorare "in remoto" tramite l'utilizzo degli applicativi in dotazione alla scuola;

RICHIAMATI i propri precedenti provvedimenti prot. n.2992 emanato in data 16/03/2020 e prot. 3068 del 20/03/2020 concernente l'individuazione dei servizi minimi in presenza e la riorganizzazione del funzionamento degli Uffici; **PRESO ATTO** della necessità di continuare con la precedente riorganizzazione dei servizi amministrativi erogati da questa Istituzione scolastica;

Al fine di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il Personale scolastico e degli Utenti, e nell'intento di prevenire rischi concreti limitando il più possibile gli spostamenti di Personale, in ottemperanza alle disposizioni citate in premessa;

DETERMINA

Per quanto esplicitato in premessa e qui confermato, l'efficacia delle proprie disposizioni di cui al Decreto 3068 del 20/03/2020, rinvenibile sul sito della scuola, inerenti al funzionamento degli Uffici Amministrativi dell'Istituto Comprensivo "Galilei- Pascoli" di Reggio Calabria estese fino al 13 APRILE 2020.

Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati i termini del presente provvedimento, in funzione dell'evolversi dell'emergenza in atto e dei conseguenti atti regolativi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Emilia Occhiuto)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c.2 del D.Lgs. 1993 n.39